

ACCERTAMENTO***Consegna dell'avviso di accertamento a familiare del contribuente***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

Scopri di più

In materia di **accertamento** delle imposte sui redditi, la **notificazione** degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall'[articolo 60, D.P.R. 600/1973](#).

La disposizione citata stabilisce che la **notifica** degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e seguenti c.p.c.](#), ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'[articolo 149 c.p.c.](#) per la notificazione a mezzo del **servizio postale**.

Ciò significa che il **nesso notificatore** (ovvero, il **nesso comunale o nesso autorizzato dall'ufficio finanziario**, figura pienamente equiparata all'ufficiale giudiziario; **Cassazione, ordinanza n. 17368/2021**), ai sensi dell'**articolo 138 c.p.c.**, esegue la **notificazione**, di regola, nelle **mani proprie** del **destinatario** mediante la consegna dell'atto al **contribuente** presso la sua **casa di abitazione** o, se ciò non è possibile, in qualsiasi **altro luogo della circoscrizione** a cui è addetto il nesso.

Salvo il caso della consegna nelle mani proprie del destinatario, la notificazione deve avvenire presso il suo **domicilio fiscale**, ossia nel Comune in cui il contribuente residente è iscritto all'Anagrafe. Qualora non sia possibile eseguire la notifica secondo le modalità di cui al citato [articolo 138 c.p.c.](#), il nesso notificatore deve ricercare il contribuente, ex [articolo 139, comma 1, c.p.c.](#), presso, alternativamente, la sua **casa di abitazione**, il suo **ufficio** e il **luogo in cui svolge la propria attività**.

Se anche detta ricerca si rivela **infruttuosa**, ai sensi dell'[articolo 139, comma 2, c.p.c.](#), la notifica può avvenire:

- a **persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda**, purché la sua presenza non sia dovuta ad un caso eccezionale o puramente occasionale e purché essa sia capace di ricevere il plico;
- al **custode** o al **portiere**, il quale deve sottoscrivere una ricevuta;
- al **vicino di casa** che accetti di riceverla.

Al riguardo, occorre sottolineare che esiste una **presunzione di ricezione del plico**, qualora l'atto sia consegnato a **soggetto diverso** dal destinatario, ma la notifica sia comunque avvenuta nel **domicilio fiscale** del contribuente. In tale ipotesi, nessun altro adempimento è demandato al messo notificatore (**Cassazione, sentenza n. 18202/2016**).

Se, invece, la notifica sia avvenuta in **luogo diverso dal domicilio fiscale**, l'Agente deve sempre notiziare il diretto interessato mediante l'invio di una **raccomandata con avviso di ricevimento**.

L'[articolo 60, D.P.R. 600/1973](#), pur rinviando alla disciplina del Codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'[articolo 139, comma 2, c.p.c.](#), anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di **persona di famiglia**, l'invio della **raccomandata informativa**, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (**Cassazione, sentenza n. 2868/2017**).

Tuttavia, come già affermato dalla Corte di cassazione, (**ordinanza n. 2377/2022**), anche a Sezioni Unite (**sentenza n. 10012/2021**), il citato [articolo 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. 600/1973](#), prevede esclusivamente la spedizione di una "**lettera raccomandata**", **non**, quindi, di una lettera raccomandata **con avviso di ricevimento** (in senso contrario, si rinviene un precedente del tutto isolato; **Cassazione, ordinanza n. 17235/2018**).

Quindi, nel caso di **notificazione** eseguita ai sensi dell'[articolo 139, comma 4, c.p.c.](#) (ma lo stesso vale in ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale ex [articolo 7, comma 6, L. 890/1982](#)), in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a **persona diversa**, **non** è richiesta alcuna prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, **essendo sufficiente l'invio di una lettera raccomandata**.

Viceversa, se questa è avvenuta ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) (o, comunque, dell'[articolo 8, L. 890/1982](#)), per cui l'atto notificando **non** sia stato **consegnato al destinatario** per rifiuto a riceverlo, ovvero **per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo**, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), il notificante è tenuto a fornire **prova del perfezionamento** del procedimento notificatorio attraverso la produzione giudiziale dell'**avviso di ricevimento** della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (**Cassazione, ordinanza n. 34824/2023**).